

## DIRETTIVA 2001/57/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2001

**recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/48/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/39/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/48/CE, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/49/CE della Commissione <sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza attiva esistente fluroxipir è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione <sup>(8)</sup>. La Commissione non ha ancora fissato alcuna quantità massima di residui armonizzata per questa sostanza attiva. L'armonizzazione di quantità massime di residui è auspicabile dal punto di vista sia della salute pubblica che commerciale.
- (2) Dopo l'iscrizione della sostanza nell'allegato I, gli Stati membri hanno autorizzato vari prodotti fitosanitari contenenti la sostanza, conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/414/CEE, e hanno fissato quantità massime provvisorie di residui come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f). Queste autorizzazioni concernono gli impieghi come diserbante in frutteti o come diserbante di post-emergenza su mele, olive, cipolle, cereali, prati e pascoli. Come previsto dalla suddetta direttiva, tali quantità massime e i dati su cui si basano sono stati comunicati alla Commissione. Tali dati, unitamente a quelli disponibili ottenuti da altre fonti, sono

stati riesaminati e sono sufficienti a stabilire provvisoriamente alcune quantità massime di residui.

- (3) L'articolo 5 della direttiva 86/363/CEE prevede che le quantità massime di residui per prodotti di origine animale, fissate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, siano indicate nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE.
- (4) Per l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE la valutazione scientifica e tecnica del fluroxipir è stata portata a termine il 30 novembre 1999 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il fluroxipir. In tale rapporto di riesame la dose giornaliera accettabile (ADI) per il fluroxipir è stata fissata a 0,8 mg/kg di peso corporeo. Il tempo di esposizione in vita dei consumatori di prodotti alimentari trattati con fluroxipir è stato esaminato e valutato conformemente alle procedure e alle prassi applicate nella Comunità tenendo conto degli Orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità <sup>(9)</sup>. Si è calcolato che le quantità massime di residui previste dalla presente direttiva non comportano il superamento di detta ADI.
- (5) Nel corso della valutazione e delle discussioni precedenti l'iscrizione del fluroxipir nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono stati rilevati effetti tossici acuti che imponessero la fissazione di una dose di riferimento acuta.
- (6) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime di residui al livello inferiore di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. La fissazione a livello comunitario di quantità massime provvisorie di residui non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie di residui per il fluroxipir conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI.
- (7) Un periodo di quattro anni è ritenuto sufficiente per poter stabilire nella maggior parte dei casi ulteriori di fluroxipir. Dopo detto periodo le quantità massime provvisorie di residui devono diventare definitive.

<sup>(1)</sup> GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.<sup>(2)</sup> GU L 180 del 3.7.2001, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.<sup>(4)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 70.<sup>(5)</sup> GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.<sup>(6)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61.<sup>(8)</sup> GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.<sup>(9)</sup> Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).